



COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80	DATA: 23/12/2019	Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021-TERZA INTEGRAZIONE
--------------	-------------------------	--

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore sedici e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PORRI Antonio - Sindaco	Sì
2. STEFANUCCI Luigi - Assessore	Sì
3. CRETA Massimiliano - Assessore	No
4. TRANFA Ilaria - Assessore	Sì
5. MARTINES Dominga - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Adolf CANTAFIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. PORRI Antonio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.6 sopracitato, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;

Sottolineato che la suddetta disposizione, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso alla pianificazione delle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della "vecchia" dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Visto l'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito dalla legge 114/2014, e successive modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali avvenuta con l'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 - il quale al comma 5 prevede che *"negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,*

commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

Visto altresì l'art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 ora citato, nel testo modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 suindicato, che così recita: *“Per il triennio 2019 – 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

Visto l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 3 comma 9 lettera b) della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine di cui all'art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, in materia di cd. mobilità obbligatoria;

Dato atto che i limiti assunzionali incidenti sulle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019, posti dall'art. 1 comma 361 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – nel testo modificato dall'art. 14 ter comma 1 del D.L. 4/2019 citato – non si applicano alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore della legge 145/2018, così come stabilito dal suo art. 1 comma 365;

Dato atto che i nuovi criteri per il calcolo delle capacità assunzionali del Comune, stabilite dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, sono subordinate ai valori soglia da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, e dunque non sono immediatamente applicabili;

Preso Atto che con Decreto del 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;*

Preso Atto, inoltre, che le predette linee guida sono entrate in vigore il 27.07.2018, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e le stesse prevedono al punto 2.3 la seguente disciplina transitoria: *“.... Sono fatti salvi, in ogni caso i piani di fabbisogno già adottati. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente....”;*

Evidenziato che con la novella dell'art. 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

Puntualizzato che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Vasanello programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica;

Dato atto che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che *“partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”*;

Considerato altresì che in base al punto 2 del citato DM 8 maggio 2018 *“l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili a deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

Visto quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie nella pronuncia 17/2019 dell'11 giugno 2019 sulla possibilità di cumulo della capacità assunzionali 2019-2021 e del relativo cumulo dei resti per il personale dirigenziale e non;

Tenuto conto che si sono verificati nel 2019 i seguenti eventi:

- collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria D dal 01/06/2019;
- collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria C dal 01/08/2019;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di rivedere l'assetto organizzativo generale nei termini sopraindicati, procedere, altresì, alla revisione del fabbisogno del personale, approvato con delibera della G.C. n. 2 del 14/01/2019 e successivamente integrato con delibere della G.C. n. 33 del 09/05/2019 e n. 54 del 12/09/2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, alla modifica ed integrazione del piano triennale 2019/2021, prevedendo altresì, per l'anno 2019 e 2020, in funzione delle cessazioni e dei limiti di spesa:

ANNO 2019

Assunzione a tempo indeterminato part time al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 categoria C 1 profilo professionale Istruttore amministrativo mediante:

- 1) espletamento procedura di mobilità stabilita dalla legge;
- 2) scorrimento della graduatoria vigente del concorso approvata con Determina del Servizio Personale n. 635 del 10 luglio 2017;

ANNO 2020

Estensione, con decorrenza 01.01.2020, dell'orario di lavoro da n. 9 a n. 18 ore settimanali della seguente unità assunta a tempo indeterminato:

categoria C1 profilo professionale di Istruttore amministrativo assegnato al Settore Amministrativo.

Per l'anno 2020, inoltre, sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale stabilito delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

Visto che i margini assunzionali ammontano per l'anno 2019 a complessivi euro 64.615,01, cui sono da aggiungersi i residui assunzionali pari ad euro 11.292,29, ovvero complessivamente pari ad euro 75.907,30;

Dato atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti di spesa per il personale in servizio e di quella connessa alla capacità assunzionali previste a legislazione vigente nonché i limiti imposti dall'art. art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 29/12/2011;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Dato atto che dell'adozione del presente provvedimento verrà data opportuna informativa alle R.S.U.dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n.ro 448/2001;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;

2) di adeguare, pertanto, il piano di programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale, inserendo, inoltre, tra le assunzioni previste con delibera della Giunta comunale n. 2 del 14/01/2019, e successivamente integrato con delibere di G.C. n. 33 del 09/05/2019 e n. 54 del 12/09/2019 la seguente assunzione:

Anno 2019 :

Assunzione a tempo indeterminato part time al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 categoria C 1 profilo professionale Istruttore amministrativo mediante:

- 1) espletamento procedura di mobilità stabilita dalla legge;
- 2) scorrimento della graduatoria vigente del concorso approvata con Determina del Servizio Personale n. 635 del 10 luglio 2017;

Anno 2020:

Estensione, con decorrenza 01.01.2020, dell'orario di lavoro da n. 9 a n. 18 ore settimanali della seguente unità assunta a tempo indeterminato:

categoria C1 profilo professionale di Istruttore amministrativo assegnato al Settore Amministrativo.

Per l'anno 2020 sarà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale stabilito delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2019, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

4) di dare atto che il presente atto costituisce aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021, che viene confermato nelle parti non modificate dal presente atto;

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione unanime resa separatamente, in forma palese, dagli aventi diritto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 – Tuel.

Delibera di Giunta Comunale n. 80 / 23/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
PORRI Antonio

Il Segretario Comunale
Dott. Adolf CANTAFIO

La pubblicazione di copia della presente è iniziata il giorno 24/12/2019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 24/12/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune a partire dal 24/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art.124, del D. Lgs. 267/00.

Li, 24/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Adolf CANTAFIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/12/2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. Adolf CANTAFIO